

SE. 1. TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA  
3. P.O. 100 - 101. 10. Venezia  
1. 0412413598 FAX 0412413598

16/11/17  
URGENTE  
20.11.17  
ORIGINALE M.

**Avv. Michele BRUNETTI**  
Patrocinante in Cassazione e Magistrate Superiori  
Via Principe Amedeo n.26- 74123 TARANTO  
Tel.fax.099.4520120- Pec:brunetti.michele@oravta.legalmail.it

**TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art.414 c.p.c.**

**(pubblico impiego)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA	
SEZIONE LAVORO	
DEPOSITATO	
Venezia,	10 GEN. 2017
Fuzionario Giudice Mauro [firma]	

per

la prof.ssa **DI GENNARO Nunzia**, cod. fisc. DGNNNZ66H56L049E, nata a Taranto il 16/06/1966 ed ivi residente al viale Magna Grecia n.322, rappresentata e difesa dall'avv. Michele BRUNETTI (cod. fisc. BRNMHL61M13E155L), in virtù di procura in calce al presente atto, ed ai fini del presente giudizio con medesimo elettivamente domiciliata in San Polo 135 Venezia, presso e nello studio dell'avv.Enrico Tonolo (cod. fisc. TNLNRC64P29L736P, fax 0412413598, pec: enrico.tonolo@veneziapecavvocati.it); il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata: brunetti.michele@oravta.legalmail.it o al fax n.099.4520120,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro in carica p.t..

**FATTO**

- 1) La ricorrente è dipendente del M.I.U.R. in qualità docente di discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) della scuola secondaria di secondo grado; dal 1/9/2016 è titolare ed ha sede di servizio per l'anzidetta classe di concorso presso l'I.L.S.S. "Cestari-Righi" di Chioggia (VE), Veneto Ambito 0019 (doc.1).
- 2) La ricorrente ha superato il pubblico concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. del 13/05/1999 ai fini abilitanti e per l'accesso al ruolo del personale docente, classe di concorso A019, nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione PUGLIA; ha partecipato nuovamente e, ancora una volta, superato il successivo concorso ordinario per esami e titoli indetto per D.D.G. 01/04/1999, sempre per l'accesso al ruolo del personale docente per la classe di concorso A019 nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione PUGLIA. Pertanto, sin dal 2000, la ricorrente è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato nelle scuole statali del personale docente, graduatorie istituite quali permanenti con la legge n.124/1999 e trasformate ad esaurimento (GAE) con la legge n.296/2006.

3) La ricorrente, nell'anno scolastico 2015/2016, ha partecipato al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n.107/2015 (c.d. Buona Scuola) quale docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A019. In ragione della posizione occupata nella graduatoria in cui era inserita (al 15/7/2015 occupava il posto n.13 con 198 punti, cfr. **doc.2**), la ricorrente, nell'ambito della Fase C del piano assunzionale, è stata individuata destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato (**doc.3**) con decorrenza giuridica dall'1/9/2015 ed economica dall'effettiva assunzione del servizio (27/11/2015), con sede di servizio presso l'IISS "A. Pacinotti" di Taranto (**doc.4**), presso il quale ha prestato servizio sino al 31/8/2016 ed ha superato l'anno di prova previsto dalla legge (**doc.5**).

4) Invece, come si è detto innanzi, a far data dal 1/9/2016, la ricorrente è stata trasferita all'I.I.S.S. "Cestari-Righi" di Chioggia (VE), ambito territoriale VEN0019. Ciò in quanto, ai sensi della L.107/2015, dell'O.M. 8/4/2016 n.241 (**doc.6**) e del CCNI per la mobilità dell'8/4/2016 (**doc.7**), la ricorrente ha dovuto inoltrare domanda di mobilità (**doc.8** con allegati) presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito Territoriale di Taranto, e partecipare alla FASE C della mobilità, con punteggio base p.16 e punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento p.6, esprimendo quali preferenze, nell'ordine, i seguenti ambiti territoriali e province: PUGLIA Ambito 0021, PUGLIA Ambito 0023, PUGLIA Ambito 0022, PUGLIA Ambito 0012, PUGLIA Ambito 0011, PUGLIA Ambito 0005, PUGLIA Ambito 0007, PUGLIA Ambito 0001, PUGLIA Ambito 0002, BASILICATA Ambito 0005, BASILICATA Ambito 0004, PUGLIA Ambito 0008, PUGLIA Ambito 0009, PUGLIA Ambito 0017, PUGLIA Ambito 0013, Taranto – PUGLIA ambito di partenza 0021, Brindisi – PUGLIA ambito di partenza 0012, Bari - PUGLIA ambito di partenza 0005, Matera – BASILICATA ambito di partenza 0005, Lecce – PUGLIA ambito di partenza 0017, Foggia – PUGLIA ambito di partenza 0013.

5) La ricorrente, tuttavia, nell'anzidetta domanda, per divieto posto dalla O.M. n.241/2016 e dal CCNI dell'8/4/2016 -che, ai fini della mobilità del personale docente, non tiene conto del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari- non ha potuto indicare il servizio prestato, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Plateja di Taranto dall'a.s. 2002/03 all'a.s. 2014/15 (**doc. 9**), per un totale di 36 punti aggiuntivi (ovvero 39, atteso che, per l'a.s. 2014/15, le è stato riconosciuto un anno di pre-ruolo per l'insegnamento svolto presso l'IPSIA Archimede di Taranto e Liceo Classico Statale Archita di Taranto **docc.10-11-12**).

6) Con comunicazione del 14/7/2016 (**doc. 13**), il M.I.U.R. ha confermato il punteggio attribuito alla ricorrente ai fini della mobilità 2016/17, pari a 16 punti base, oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento, nonché le preferenze territoriali indicate in domanda.

7) In data 13/8/2016 la ricorrente ha ricevuto dal MIUR, a mezzo mail, notifica del trasferimento presso l'Ambito Territoriale Veneto 0019 (**doc.14**) mai richiesto; e ciò nonostante sussistessero tutti i presupposti per l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale di Taranto 0021, ovvero ad uno degli altri ambiti indicati nella domanda o vicini.

8) Invero, la ricorrente, anche a non voler considerare il maggior punteggio che le derivava dal servizio prestato nella scuola paritaria (che comunque le spetta, v. par.B del presente atto), avrebbe potuto essere trasferita non solo su uno dei posti attribuiti illegittimamente a docenti della successiva fase D della mobilità (v. par.C del presente atto), ma anche su uno di quelli sottratti a causa della disparità di trattamento operata tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e quelli delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o assunti entro l'a.s.2014/15 (v. par. D del presente atto) o, ancora, su uno dei posti attribuiti ai docenti della sua stessa fase di mobilità con punteggio inferiore o pari a causa dell'erroneo funzionamento del sistema informatizzato di assegnazione degli ambiti a livello nazionale (v. par. E del presente atto), con l'ulteriore discriminazione derivante dal fatto che i docenti risultati in "esubero" (ovvero senza sede/ambito di servizio) a seguito della procedura di mobilità straordinaria sono rimasti assegnati nelle sedi nella provincia di immissione in ruolo, in danno di altri insegnanti (tra cui la ricorrente) graduati con maggior punteggio (v. par.F del presente atto); inoltre, alla gran parte dei docenti (ma non alla ricorrente) è stato illegittimamente riconosciuto il punteggio aggiuntivo di p.6 per il comune di ricongiungimento anche fuori dell'ambito territoriale di residenza, ovvero sono stati riconosciuti punti ulteriori per titoli o servizi non valutabili (v. par.G del presente atto).

9) Degli "errori" compiuti dal MIUR la ricorrente non ha potuto avere immediata contezza, salvo rilevarne alcuni macroscopici riscontrabili dall'esame dei bollettini dei movimenti o denunciati a più riprese dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dagli organi di informazione; ciò anche perché, nell'elenco dei movimenti, ad ogni docente corrisponde un punteggio complessivo che impedisce la percezione di titoli o servizi non valutabili, ed ancora perché l'istanza di accesso agli atti (di cui si dirà nel prosieguo), all'uopo inoltrata dalla ricorrente al MIUR-Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, non ha ricevuto riscontro alcuno.

10) La ricorrente, peraltro, ha constatato, innanzitutto, che altri docenti appartenenti alla diversa e successiva FASE D, che avrebbero dovuto essere movimentati, ai sensi dell'art.6 del CCNI dell'8/4/2016, solo dopo la conclusione dei movimenti della FASE C e nei limiti degli eventuali residui posti vacanti e disponibili, hanno invece ottenuto uno dei posti/ambiti richiesti e/o spettanti ai docenti della Fase C. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si fa

presente sin d'ora che tale prof.ssa MAZZILLI Rosa, nata il 23/10/1973, movimentata nella FASE D con punti 21, risulta aver ottenuto l'assegnazione all'AMBITO PUGLIA 0014 (doc.15). Si evidenzia, inoltre, che i trasferimenti per la FASE D non erano neppure contemplati nella L.107/2015; essi sono stati previsti per effetto di una "deroga" introdotta dalla O.M. 241/16, in relazione a quanto previsto dal CCNI 8/4/2016, art.6, fase D, punto 1.

11) V'è poi che, con l'O.M. 241/16, il MIUR ha voluto introdurre una palese disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e quelli delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), irragionevolmente preferendo i primi (Fase B dei movimenti) rispetto ai secondi (Fase C dei movimenti) nell'assegnazione della sede definitiva. Al riguardo, a titolo esemplificativo, sempre per la classe di concorso A109, si indica la docente LOCORONTONDO Lucia, alla quale è stato assegnato l'Ambito Puglia 0022, con punti 15, fase B3 (cfr.bollettini movimenti ambiti territoriali della Regione Puglia, doc.16). Altrettanto irragionevole ed ingiusta appare anche la distinzione, ai fini della mobilità straordinaria, tra docenti assunti nell'a.s. 2014/15 e quelli provenienti da GAE.

12) Ma v'è di più. Il MIUR ha ripetutamente affermato che il sistema di assegnazione degli ambiti a livello nazionale è stato affidato a un "ALGORITMO". Tuttavia, considerati gli incomprensibili risultati, appare indubitabile che tale procedura non ha per nulla (o in parte e malamente) funzionato, facendo sì che l'odierna ricorrente, pur concorrendo in una fase precedente, non fosse trasferita nell'ambito Puglia 0021, o quantomeno in altro della stessa regione Puglia o in altro ambito più vicino alla propria residenza, dove, invece, sono stati assegnati insegnanti della sua stessa fase con punteggio minore o addirittura della fase successiva. Sicchè risulta evidente che il MIUR ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito ed espresso dalla sequenzialità delle fasi.

13) Invero, dall'esame dei bollettini movimenti per gli ambiti territoriali della Regione Puglia cit. (doc.16), ambiti dai quali la stessa ricorrente risulta esclusa pur avendoli indicati tra i primi in ordine di preferenza, si evince che molti insegnanti, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della ricorrente (C), hanno ottenuto il trasferimento su ambiti pugliesi con un punteggio che, eventualmente comprensivo del ricongiungimento (erroneamente) attribuito, è pari o inferiore al punteggio della odierna istante (punti 22, ovvero 16+6, escludendo il punteggio rinveniente dal servizio svolto nella scuola paritaria), e precisamente, a titolo esemplificativo, sempre per la classe di concorso A019:

-ANSANI Adolfo, nato il 23/03/1958, punti 21,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-DE RUVO Giulio, nato l'11/05/1964, , punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0008 (fase C);

-ZUMPANO Antonio, nato il 12/03/1967, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0008 (fase C);

-CINA' Michele Maurizio, nato l'11/09/1969, punti 22,00 assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-CAVALLARO Salvatore, nato il 07/04/1968, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-ANZANO Maria, nata il 22/01/1969, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-SEDDIO Andrea, nato il 19/06/1969, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-SOLAZZO Anna, nata il 05/07/1970, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009 (fase C);

-VENEZIANO Vincenzo Lucio, nato il 14/12/1967, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0009;

-CECERE Anna Maria, nata il 16/08/1958, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0012 (fase C);

-NOIA Dina, nata il 25/03/1965, punti 22,00, assegnazione PUGLIA AMBITO 0012 (fase C);

-LAMPIGNANO Luigi, nato il 21/08/1968, punti 21, assegnazione AMBITO PUGLIA 0015 (fase C);

-IEZZI Pina, nata il 29/11/1968, punti 21, assegnazione PUGLIA AMBITO 0015 (fase C);

-IVONE Maria Gabriella, nata il 20/01/1966, punti 21, assegnazione PUGLIA AMBITO 0016 (fase C);

-CIARCIA Gaetano, nato l'01/06/1972, punti 22, assegnazione PUGLIA AMBITO 0014 (fase C);

-TRIPODI Maria Rosa, nata il 10/06/1966, punti 22, assegnazione PUGLIA AMBITO 0014 (fase C);

-CARACCILO Sabrina, nata a il 05/12/1970, punti 22, assegnazione PUGLIA AMBITO 0016 (fase C).

14) Inoltre, la ricorrente ha successivamente appreso che, a conclusione delle operazioni di mobilità, come rilevabile dal SIDI, moltissimi docenti di diverse tipologie e classi di concorso (tra cui la A019) sono risultati in "esubero" (ovvero senza sede/ambito di servizio) e, pertanto, sono rimasti utilizzati nelle sedi nella provincia di immissione in ruolo in

danno di altri insegnanti (tra cui la ricorrente) graduati con maggior punteggio. Nella specie ciò risulterebbe essere accaduto, nella provincia di Taranto, come da elenco utilizzazioni provinciali (**doc.17**), per i docenti: RUSSO Grazia, punti 18, assegnata all'Istituto "Cabrini" di Taranto; LANEVE Marino, punti 18, assegnato all'Istituto "Pertini-Don Milani" di Grottaglie (TA); RUGGIERI Daniela, punti 18, assegnata all'Istituto "Majorana" di Martina Franca (TA); RICCHIUTI Barbara, punti 18, assegnata al Liceo "Archita" di Taranto; AULENTI Francesca, punti 18, assegnata all'ITI "Flacco" di Castellaneta (TA); MORLEO Giovanni Salvatore, punti 12, assegnato all'Istituto "Pertini-Don Milani" di Grottaglie (TA); CARRIERO Annunziata, punti 8, all'Istituto "Liside" di Taranto.

Ma anche nelle altre province pugliesi, al termine delle operazioni di mobilità, si sono concretizzati esuberi relativamente alla classe di concorso A019. Così, ad esempio, è accaduto per la provincia di Brindisi, immediatamente prossima a Taranto e pure richiesta dalla ricorrente, dove si sono registrati ben 6 esuberi di docenti della stessa classe di concorso A019, che sono rimasti assegnati ad istituti dell'ambito provinciale (cfr. disposizione MIUR prot. AOOOUSPBR 9384.C3D, **doc.18**), seppure tutti con punteggio inferiore a quello della odierna istante: FRIGIONE Carla, punti 18, assegnata all'istituto "Palumbo" di Brindisi; CRETÌ Maria Grazia, punti 18, assegnata all'IPSIA "Ferrais" di Brindisi; LEO Filomena, punti 18, assegnata all'Istituto "Morvillo-Falcone" di Brindisi; MEMMOLA Cesarina, punti 18, assegnata all'Istituto "De Marco" di Francavilla Fontana (BR); MARINO' Maria, punti 18, assegnata all'IPSAR di Ceglie Messapica (BR); DURANTE Antonio, punti 0, assegnato all'IPSAR di Fasano (BR).

**15)** La ricorrente ha poi avuto notizia che, nell'attribuzione del punteggio ai fini della mobilità nell'ambito della stessa fase dei movimenti, il MIUR ha non solo riconosciuto ad alcuni docenti anche il servizio svolto nelle scuole paritarie, ma del tutto irragionevolmente anche il punteggio (p.12) dell'abilitazione SISS, non valutabile ai sensi delle disposizioni di cui al CCNI 8/4/2016 e della O.M. 241/16; inoltre, a moltissimi docenti (ma non alla ricorrente) è stato illegittimamente riconosciuto il punteggio aggiuntivo di p.6 per il comune di ricongiungimento anche fuori dell'ambito territoriale di residenza, ovvero sono state riconosciute precedenza o attribuiti punti ulteriori per titoli non valutabili, così realizzando una ulteriore illegittima disparità di trattamento. Il tutto è sintomatico anche di un difetto di istruttoria ed un controllo carente da parte dell'amministrazione scolastica, che avrebbe dovuto

effettuare una verifica rigorosa dei titoli dichiarati dai candidati ed evidentemente non lo ha fatto o lo ha fatto in modo erroneo, originando una situazione di totale illegittimità.

16) Se l'amministrazione scolastica avesse operato nel pieno rispetto delle norme applicabili e dei principi generali di correttezza e buona fede nonché di imparzialità e di buona amministrazione, la ricorrente sarebbe stata certamente assegnata all'Ambito Territoriale Puglia 0021 di Taranto, o comunque ad uno degli ambiti territoriali vicini a quello di residenza, secondo la prossimità indicata dallo stesso MIUR nelle c.d. "tabelle di vicinanza" di cui alla O.M. n.241/2016 (**doc.19**), e non all'Ambito Territoriale Veneto 0019, distante oltre 1.000 chilometri dalla sua casa e dalla sua famiglia.

17) In data 25/08/2016, la ricorrente ha inoltrato domanda di assegnazione e/o utilizzazione provvisoria (**doc.20**) presso l'Ambito Territoriale di Taranto, senza però ottenere alcunché.

18) Con atto in data 26/8/2016, trasmesso a mezzo pec in data 28/8/2016, la ricorrente, allo scopo di evitare il contenzioso, ha proposto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito Territoriale di Taranto istanza di conciliazione con pedissequa istanza di accesso agli atti (**doc.21**). Tuttavia, la richiesta non ha ricevuto riscontro alcuno da parte dell'amministrazione scolastica.

19) In data 31/8/2016, alla ricorrente è stata comunicata la sede definitiva per il triennio scolastico 2016/17-2017/18-2018/19, individuata nell'Istituto "Cestari-Righi" di Chioggia (VE), ambito VEN000019 (**doc.22**). Pertanto, in data 1/9/2016, la ricorrente, al solo fine di scongiurare il licenziamento, ha effettuato la presa di servizio presso l'istituto scolastico innanzi menzionato.

## DIRITTO

### **A) Sul piano straordinario di mobilità 2016/17 ex O.M. 241/2016 e CCNI 8/4/2016 a seguito del reclutamento straordinario ex L.107/2015.**

Preliminarmente va osservato che la disciplina della mobilità è riservata dal Legislatore alla contrattazione collettiva (cfr. art.2, comma 2 D.lgs. n.165/2001) ed è ordinariamente dettata, per quanto riguarda il Comparto Scuola, dal CCNL 29/11/2007 (art.4, commi 2 e 10), come integrata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità, che prevede (per ogni anno scolastico) i criteri generali per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA con rapporto a tempo indeterminato. In materia di mobilità del personale scolastico interviene anche, di anno in anno, apposita Ordinanza Ministeriale, che, in relazione alle disposizioni della contrattazione collettiva,

fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande e detta le norme per gli adempimenti consequenziali.

Per il corrente a.s. 2016/17 la disciplina della mobilità del personale docente è stata strutturata in maniera particolare in relazione al reclutamento straordinario per "fasi assunzionali" di cui alla legge n.107/15, art.1, commi 95, 96 e 98.

In particolare, all'art.1, comma 96, la legge n.107/15 ha previsto:

*"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

*a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

*b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017."*

Al successivo comma 98, l'art.1 L.107/15 ha disposto che *"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

*a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*

*b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*

*c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non*



*risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.”.*

*La stessa legge, all'art.1, comma 108, ha previsto “un piano straordinario di mobilità” per l'a.s. 2016/17, così disponendo: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo....”.*

La procedura di mobilità di che trattasi, pertanto, è stata articolata dalla L.107/15 in due fasi successive: la prima fase, a domanda, è stata prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento a seguito del piano straordinario nell'a.s. 2015/16 ed assegnati su sede provvisoria in tale anno scolastico, ai

fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Le "fasi di mobilità" per l'anno scolastico 2016/17 sono state poi disciplinate nel dettaglio dall'OM 8/4/2016, n. 241 e dal CCNI di pari data.

In particolare, l'art.2 del predetto CCNI ha, tra l'altro, previsto, al comma 2, che *"I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva, sono considerati nella fase A di cui all'art.6, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano a questa fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia..."*; quindi, al comma 3, ha stabilito che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art.6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM."*

L'art. 6 del CCNI citato, a sua volta, ha previsto quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di che trattasi:

#### **"FASE A**

*1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.*

*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

#### **FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### **FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

#### **FASE D**

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

L'ALLEGATO 1 al CCNI 8/4/2016 ("Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo") ha stabilito che:

a) l'effettuazione della FASE A si svolge in due sottofasi: 1. Comunale, finalizzata ad acquisire un titolarità su sede scolastica e comprende tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia; 2. Provinciale, che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno;

b) l'effettuazione della FASE B riguarda tutti gli assunti entro l'a.s. 2014/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, nonché, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale '15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate in tre sottofasi: 1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro l'a.s. '14/15; 2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro l'a.s. '14/15; 3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 2015/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina;

c) l'effettuazione della FASE C, a cui partecipa il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/16 da Graduatorie ad Esaurimento, per tutti gli ambiti nazionali, disponendosi l'ordine delle operazioni dei movimenti in base alle precedenze stabilite dal CCNI, con l'espressa previsione che *"I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.*

*Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”;*

d) l'effettuazione della FASE D, a cui possono partecipare, a domanda, i docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni '15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano '15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012.

Sempre nell'Allegato 1 citato sono stati individuati specificamente i criteri di assegnazione delle sedi indicate dai docenti nella domanda di mobilità, prevedendosi, con disposizione conforme per tutte le fasi, che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”*.

Per completezza espositiva, appare opportuno precisare che, ai sensi dell'art.399, comma 3, T.U. n.297/1994 *“I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge”*.

\*

#### **B) Sul servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.**

Alla ricorrente, ai fini della mobilità, non è stato riconosciuto il servizio prestato nella scuola paritaria, stante il disposto della O.M. n.241/2016 e del CCNI per la mobilità dell'8/4/2016.

Invero, la tabella allegata al CCNI anzidetto e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, al punto I (“Anzianità di servizio”), lett.B, prevede l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo; tuttavia, la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate allo stesso CCNI stabilisce che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Al riguardo, nelle note predette si richiama l'art.485 del D.Lgs. 297/1994, sicchè il punteggio per il servizio prestato verrebbe attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Al fine di sgombrare il campo da eventuali pretestuose eccezioni, è opportuno subito rilevare che l'art.485 citato non indica esplicitamente le odierne *scuole paritarie* fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera e, invece, menziona a tal fine solo le *scuole pareggiate*; e ciò perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è entrata in vigore la legge n.62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. n. 250/2005.

La legge da ultimo citata, com'è noto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alle sopresse categorie di scuole deve essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

Dette scuole, in ossequio al disposto della legge n.53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il D.L. 255/2001, convertito in legge n.333/2001, che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione (cfr. art.2, comma 2, del D.L. n.255 del 2001, convertito in L.333/01, secondo il quale *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."*).

In applicazione delle anzidette disposizioni di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *"nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"* (cfr., da ultimo, lett.D tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.94 del 23/2/16, allegata al bando di concorso del 23/2/16, **doc.23**).

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie rispetto a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe una grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità e dei diritti dell'insegnante, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche, con palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione, oltre che dei principi di pari dignità e non discriminazione consacrati nella normativa dell'Unione Europea.

Lo stesso MIUR, nel corso del tempo, dopo un'iniziale ritrosia, si è determinato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile ai fini della ricostruzione di carriera; ciò anche sulla scorta degli arresti giurisprudenziali in materia (cfr. *ex multis*, Tribunale di Rimini sent. n.64 del 4/3/2014, **doc.24**).

Sulla specifica questione della valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità si è recentemente pronunciato il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con ordinanza del 06/09/2016 resa nel procedimento ex art.700 c.p.c. n.17451/2016 RG (**doc.25**), accogliendo la domanda cautelare di un docente attinto dalla procedura di mobilità straordinaria disciplinata dalla O.M. 241/16 e dal CCNI 8/4/16, con declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi valutato il servizio prestato nella scuola paritaria ai fini del conseguimento di una sede più vicina al luogo di residenza .

Per la disapplicazione della disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui stabilisce che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*” e, dunque, per la valutabilità ai fini della mobilità di detto servizio nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, si è pronunciato anche il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro con ordinanza del 20/07/2016, resa nel procedimento ex art.700 c.p.c. n.6202/2016 RG (**doc.26**).

Orbene, come evidenziato in punto di fatto e comprovato dagli atti, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, per la stessa classe di concorso A019, presso l’istituto paritario Plateja di Taranto dall’a.s. 2002/03 all’a.s. 2014/15 (doc. 9), per un totale di 36 punti aggiuntivi, ovvero 39 punti, atteso che, per l’a.s. 2014/15, è stato riconosciuto alla ricorrente un anno di pre-ruolo per l’insegnamento svolto presso l’IPSIA Archimede di Taranto e Liceo Classico Statale Archita di Taranto (docc.10-11-12); il che le attribuisce il diritto a 39 punti aggiuntivi ai fini della mobilità 2016/17.

Pertanto, stante il punteggio complessivo di almeno p.61 (22+39) vantato dalla ricorrente (punteggio di gran lunga superiore a quello degli altri docenti inclusi nelle procedure di mobilità, Fase C), a quest’ultima andava assegnato l’ambito territoriale PUGLIA Ambito 0021-Taranto richiesto come prima preferenza nella domanda di mobilità, ovvero altro ambito immediatamente vicino come indicato nella stessa domanda o rilevabile dalle cd “*tabelle di vicinanza*” di cui all’OM. 241/16.

\*

**C) Sulla violazione dell’ordine delle operazioni nei trasferimenti (fasi).**

Alla luce delle disposizioni richiamate sub par.A) del presente atto, per quanto riguarda la fase D dei movimenti si è visto che nella stessa sono coinvolti i docenti assunti in fase 0 e fase A e in fase B e fase C da Graduatorie di Merito del concorso del 2012, come anche stabilisce chiaramente l’allegato 1 al CCNI 8/4/2016.

Ciò detto, è evidente che i trasferimenti per FASE D non erano nemmeno contemplati dalla L.107/2013; essi sono stati previsti per l’effetto di una “*deroga*” introdotta proprio con il

CCNI del 2016, “nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”(art.6, fase D, punto 1).

Orbene, anche a voler prescindere da ogni questione circa la illegittimità di tale deroga, la ricorrente, come si è detto in punto di fatto, ha partecipato ai movimenti della FASE C, con punti 24, senza ottenere alcuno degli ambiti pugliesi richiesti in domanda (Taranto 0021 o viciniori) ed è stata trasferita a circa mille chilometri da casa; invece, come detto, la prof.ssa MAZZILLI Rosa, movimentata nella FASE D, con punti 21, risulta aver ottenuto l'assegnazione all'AMBITO PUGLIA 0014. E' appena il caso di precisare che il punteggio della prof.ssa Mazzilli è peraltro del tutto ininfluenza nei confronti della ricorrente, poiché movimentata successivamente alla FASE C.

Come ciò possa essere accaduto, il MIUR, nonostante sollecitato, non l'ha mai chiarito. E ciò è sintomatico dell'evidente illegittimità del trasferimento disposto a carico dell'odierna ricorrente.

A conferma di ciò, appare sufficiente confrontare la posizione degli altri docenti trasferiti nella FASE D, unitamente ai loro punteggi e all'ambito di assegnazione, con la posizione della odierna ricorrente nella FASE C.

L'errata condotta del MIUR, pertanto, ha impedito ai candidati aventi titolo di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti ed ha imposto, al contempo, ad alcuni di essi, fra cui la ricorrente, l'accettazione dell'ambito designato pur in presenza di altri docenti della stessa graduatoria concorrenti in successiva fase su posti di lavoro viciniori. Ciò dimostra, in una con la disapplicazione del CCNI dell'8/4/2016 nella parte in cui il MIUR non ha rispettato l'ordine delle operazioni nei trasferimenti, l'evidente violazione dei canoni di legalità, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, e dei principi generali di correttezza e buona fede, con ingiusto danno dei docenti destinatari della FASE C a favore di quelli della FASE D.

Sul punto pacifica giurisprudenza ha affermato come *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori -o, nel caso in esame, inseriti in una fase di mobilità C preminente alla fase D- valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 20/07/2006, n. 303, **doc.27**). Ed ancora, è stato precisato che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo*



*l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede.*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14/01/2013, n. 161, **doc.28**).

Quello del MIUR è *"un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (Omissis) deve ritenersi illegittimo.*" (cfr. Tribunale di Brindisi- Sez. Lavoro ordinanza ex art.700 c.p.c. del 11/10/2016, **doc. 29**).

\*

**D) Sulla disparità di trattamento tra docenti provenienti dalle graduatorie di merito (GM) e quelli provenienti dalla graduatorie ad esaurimento (GAE) o assunti nell'a.s. 2014/15 ai fini della mobilità 2016/17.**

Come è dato constatare dalla lettura della norma, l'art.1, comma 108, della L. 107/2015, relativamente al piano straordinario di mobilità 2016/17, nulla dispone in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del 2012 (GM).

Tuttavia, l'O.M. n.241/2016, attuativa del CCNI mobilità del 8/4/2016, ha stabilito un ingiusto privilegio dei docenti assunti dalle GM rispetto a quelli assunti da GAE, poiché ha previsto per i primi la possibilità di partecipare alla mobilità su ambito provinciale -con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria- in danno dei secondi, tra cui anche la ricorrente, che sono stati costretti a partecipare alla mobilità nazionale, perdendo la possibilità di ottenere sedi di lavoro più vicine ancorchè in possesso di maggiore punteggio.

Invero, il CCNI 8/4/2016, all'art.2, comma 3, ha stabilito che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art.6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali."*

Infatti, all'art.6, FASE B, punto 2, del CCNI si legge: *"2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito*

del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia."; invece, per la FASE C, si dispone: "1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale...dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti... secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali." .

Come dimostrato, in tal modo, solo ai primi (provenienti da GM concorso 2012) è assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la sede definitiva in ambito provinciale, a differenza dei secondi (provenienti da GAE), i quali sono costretti a richiedere una sede tra tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Tale irragionevole disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi era collocato nelle GAE da moltissimo tempo rispetto ai partecipanti al concorso svoltosi nell'anno 2012, la gran parte neo laureati, privi di esperienza di insegnamento e senza, quindi, rilevante punteggio.

Si deve rilevare, ulteriormente, il fatto che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa ai docenti GAE.

Su tali presupposti, nel caso di specie, l'odierna ricorrente si è vista superare da alcuni docenti movimentati in fase B3 perché assunti da GM e con minor punteggio della ricorrente medesima. Al riguardo, come si è detto nella narrativa in fatto, esemplificativa è la posizione della docente LOCOROTONDO Lucia, a cui è stato assegnato l'ambito Puglia 0022-Taranto con solo punti 15.

Per quanto riferito, è di tutta evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discerne, l'illegittima discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM dei concorsi e quelli provenienti dalle GAE.

Ma v'è di più. Oltre che sotto l'anzidetto profilo, l'O.M. n.241/16 (e quindi anche il CCNI 8/4/2016) appare illegittima anche nella parte in cui, in "deroga" a quanto disposto ai commi 73 e 108 della L.107/2015, consente ai docenti assunti entro l'a.s.2014/15 di proporre domanda di mobilità "su scuola" nell'ambito provinciale e consente altresì agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, invece negando tali possibilità ai docenti assunti nell'a.s. 2015/16 dalle GAE nell'ambito delle Fasi B e C del piano assunzionale straordinario.

E' noto che, sul punto, è intervenuto il TAR Lazio, che, in sede cautelare (cfr., tra le altre, ordinanza n.3588/2016, **doc.30**), ha sospeso l'O.M. suindicata, salvo poi dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del G.O. (cfr., tra le altre, sentenza n.12399 del 13/12/2016, **doc.31**).

E tuttavia, ciò non toglie che l'O.M. 241/2016 sia, in parte qua, palesemente illegittima per violazione di legge e dei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/15 avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio della posizione in graduatoria in funzione del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

In altri termini, i docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti interessati a partecipare alla mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo discriminati per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1999 o nel 1995. Infatti, tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, hanno il diritto di essere trattati in modo imparziale e giusto anche nell'assegnazione della sede.

Dal che l'ulteriore illegittimità del provvedimento di trasferimento impugnato con il presente ricorso, ben potendo la ricorrente risultare assegnataria, in ragione del punteggio posseduto, di una sede tra quelle prescelte nella propria domanda.

\*

**E) Sulla violazione del principio di scorrimento delle graduatorie secondo il punteggio nell'assegnazione dell'ambito territoriale e sulla violazione delle disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali ed i trasferimenti del personale scolastico. La casualità dell'assegnazione della sede affidata all'Algoritmo.**

Fatte salve le censure innanzi formulate, va rilevato -sempre sulla scorta della normativa richiamata (che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità per irragionevole disparità di trattamento)- che il MIUR ha applicato in maniera del tutto errata i criteri relativi al punteggio e ha di fatto destinato i docenti mobilitati agli ambiti territoriali in assoluto dispregio del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascuno.

Invero, il CCNI 8/4/2016, all'art. 6 -allegato 01- dispone che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio."*

E diversamente non poteva essere!

In merito, quello correlato e discendente dal rispetto delle Fasi e del punteggio è l'unico principio idoneo ad assicurare l'imparzialità tra soggetti, disposta e tutelata dalla Costituzione.

Appare evidente, quindi, che nel sistema delineato dall'art.6 cit. la mobilità avrebbe dovuto svolgersi in coerenza ad un criterio meritocratico e, perciò, sul punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente nel rispetto delle FASI come descritte in precedenza.

Solo ed esclusivamente in relazione a quest'ultimo il candidato avrebbe potuto, o meno, avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva (in base ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella propria domanda).

Lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, e all'ordine delle operazioni nei movimenti, non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi eccezione operata mediante l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione pubblica comporterebbe la lesione dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento, oltre che di correttezza e buona fede.

Sulla specifica questione per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che *"...il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti... vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi."* (cfr. Tribunale Trani, sez. lav., 16/09/2016, **doc.32**).

D'altra parte non v'è dubbio che la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale a tutti gli effetti. Come tale essa è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620, **doc.33**).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato: *“In sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la p.a. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. comma 2”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18/10/2011, n. 5611, **doc.34**).

Pertanto, il criterio dell’assegnazione delle sedi di servizio secondo l’ordine di graduatoria, nel rispetto dell’ordine delle operazioni nei trasferimenti, assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale (cfr. in tal senso Cons. Stato sent. n.5611/2011 cit.).

La condotta dell’Amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti e ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l’ordine di graduatoria nell’assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata, secondo le preferenze espresse, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale e discriminatoria.

Nel caso di specie, la ricorrente, con maggiore punteggio rispetto ad altri candidati della sua stessa fase (C), è stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla sede prescelta, mentre i titolari di un punteggio inferiore, sono rimasti nella sede di iniziale assegnazione ovvero hanno ottenuto un ambito territoriale vicino che sarebbe spettato alla stessa ricorrente. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si richiamano i nominativi (estratti dai bollettini dei movimenti) indicati al punto 13) della parte in fatto del presente atto.

Il che, comprova, ancora una volta, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica.

Ma v’è di più.

Il sistema di assegnazione degli ambiti a livello nazionale è stato, come detto, affidato a un “ALGORITMO” che, nella fattispecie, nella migliore delle ipotesi, ha malamente funzionato.

A riprova v’è che il Ministero ha formato in allegato all’O.M. n. 241/16 le cosiddette “**tabelle di vicinanza**”, in base alle quali, laddove i candidati non avessero espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe assegnato la sede più vicina a quella di preferenza tenendo conto di dette tabelle.

Orbene, risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Taranto, alla ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina rispetto all'ambito Veneto 0019 - Venezia, che nelle tabelle di vicinanza si posiziona al n.50 (dopo le province di: Brindisi, Matera, Lecce, Bari, Potenza, Cosenza, Foggia, Crotone, Salerno, Benevento, Avellino, Vibo Valentia, Catanzaro, Campobasso, Napoli, Caserta, Isernia, Chieti, Reggio Calabria, Pescara, Frosinone, Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Latina, Roma, Macerata, Rieti, Ancona, Terni, Pesaro Urbino, Viterbo, Rimini, Perugia, Forlì Cesena, Grosseto, Ravenna, Arezzo, Siena, Bologna, Ferrara, Firenze, Prato, Modena, Rovigo, Pistoia, Reggio Emilia, Livorno, Padova) secondo l'indicazione accolta dal MIUR.

Ciò è l'ulteriore dimostrazione dell'illegittimità del trasferimento disposto a carico della ricorrente e la riprova che il sistema informatizzato di attribuzione delle sedi in ambito nazionale non ha funzionato.

A tal proposito, si richiama la già citata decisione del Consiglio di Stato Sez.IV n.5611/2011, che così precisa: *"Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, da luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento"*.

Neppure è possibile giustificare l'operato del MIUR in conseguenza della esigenza di operare in tempi rapidissimi per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico (circostanza quest'ultima che avrebbe indotto il Ministero a non tenere conto delle fondate contestazioni dei docenti della scuola secondaria di II grado); ed invero è principio consolidato, ribadito anche dal Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza n.2489/2011, che *".. neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti"* (doc.35).

Sulla specifica questione, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24/11/2016 (doc.36), ha dichiarato illegittimo il trasferimento di una docente a Venezia rilevando l'impossibilità, alla luce del quadro legislativo, di legittimare un sistema per cui *"l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali"*

*maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore".*

\*

**F) Sulla ulteriore discriminazione a seguito dell'assegnazione di sedi nella provincia di immissione in ruolo a docenti in "esubero" -mancata redistribuzione dei posti in favore dei docenti graduati con maggior punteggio.**

A quanto innanzi si deve aggiungere la situazione di tutti quei docenti che, avendo un punteggio basso o non avendo presentato domanda, non hanno ottenuto dal sistema/algoritmo l'individuazione -a livello nazionale- di una sede/ambito di servizio e perciò sono risultati in "esubero" (ovvero senza sede/ambito di servizio) e, pertanto, sono rimasti utilizzati nelle sedi della provincia di immissione in ruolo in danno di altri insegnanti (tra cui la ricorrente) graduati con maggior punteggio.

Nella specie, come si è detto al punto 14) della narrativa in fatto del presente ricorso, ciò risulterebbe essere accaduto, nella provincia di Taranto (cfr. elenco utilizzazioni provinciali MIUR-Ambito Territoriale Taranto, doc.17), ma anche nelle altre province pugliesi, in cui, al termine delle operazioni di mobilità, si sono concretizzati esuberi relativamente alla classe di concorso A019 (cfr., per la provincia di Brindisi, immediatamente prossima a Taranto e pure richiesta dalla ricorrente, la disposizione MIUR prot. AOOOUSBPR 9384.C3D, doc.18).

A detti insegnanti rimasti privi di una qualsivoglia assegnazione di Ambiti Territoriali, ai sensi e per gli effetti del CCNI relativo alla mobilità dell'8/4/2016, art.2, comma 3, e del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016/2017 del 15/6/2016, art. 2, comma 1, lettera d, e comma 4, e art.5, comma 6 (**doc.37**), è stato consentito di rimanere assegnati in esubero nella provincia di immissione in ruolo.

L'interpretazione e l'applicazione dell'anzidetta normativa data dal MIUR, quindi, ha permesso ai docenti in esubero, anche con ZERO PUNTI, a conclusione delle operazioni di trasferimento, di restare assegnati alla provincia di immissione in ruolo e, al termine dei movimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, di ottenere una sede di servizio in ambito territoriale provinciale, evitando così loro il trasferimento in altra provincia.

L'irragionevolezza della descritta condotta dell'amministrazione scolastica è evidente poiché, anche in presenza di esuberi di docenti determinabili e quantificabili a monte, e cioè prima delle operazioni di mobilità di FASE C, il MIUR avrebbe potuto e dovuto adottare misure idonee ed atte a garantire agli insegnanti meglio graduati, come la ricorrente, di permanere nella provincia scelta, in coerenza con il principio di parità di trattamento.

È evidente, dunque, che l'istante si trova paradossalmente penalizzata e che, quindi, l'attuale ambito assegnato è il frutto di una palese discriminazione operata dall'amministrazione, lesiva di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito.

\*

**G) Sugli altri aspetti di illegittimità del provvedimento impugnato.**

**1 - In merito ai punti attribuiti per il ricongiungimento.**

Dai bollettini dei movimenti 2016/17 non è dato evincersi i criteri di attribuzione del punteggio ai singoli candidati; in particolar modo non è possibile comprendere se il punteggio indicato è comprensivo o meno dei punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento, atteso che ad ogni docente corrisponde un punteggio complessivo, tra servizio e titoli, che peraltro impedisce "ictu oculi" di verificare l'emersione di eventuali titoli e/o servizi eventualmente non valutabili.

Come previsto dal CCNI dell'8/4/2016 (Tabella A- II Esigenze di Famiglia e punto 6 note comuni), nonché come evidenziato nella stessa domanda di mobilità, il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli, spetta solo per il comune di residenza dei familiari (a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi). Tale punteggio è, assolutamente, incompatibile con l'ambito. In alcuni casi, infatti, l'ambito è formato da più Comuni, a volte situati anche a considerevoli chilometri di distanza gli uni dagli altri, mentre in altri casi uno stesso Comune è stato diviso in più ambiti rendendo, pertanto, assolutamente impossibile l'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento se non a scapito della parità di trattamento tra docenti coinvolti in una mobilità che è nazionale. Peraltro il CCNI dell'08/04/2016 non si riferisce mai all'Ambito in relazione al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento mentre, laddove ha inteso riconoscere agli Ambiti la disciplina prevista per i Comuni, lo ha fatto espressamente come evincibile dalla disciplina della precedenza di cui all'art.13 punto V), rubricato "Assistenza al



coniuge, ed al figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, ove è espressamente previsto che “... *qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza ...*”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente come il punteggio del ricongiungimento non possa essere attribuito ai docenti che si spostano su ambiti territoriali.

Al contrario, nel caso di specie, dai trasferimenti si è potuto evincere, per molti docenti, che il punteggio aggiuntivo è stato, addirittura, attribuito in ambiti nei quali non era neppure situato il Comune per il quale è stato chiesto il detto ricongiungimento: così, ad esempio per tale prof. MARTURANO Francesco, classe di concorso A019, nato il 17/04/1967, assegnato con punti 27 (21+6) all'Ambito PUGLIA 0023 (Fase C).

L'attribuzione di tale punteggio ha alterato, arbitrariamente, la posizione dei docenti che hanno partecipato alla mobilità, in quanto lo stesso è stato riconosciuto sulla base di una semplice casualità: vale a dire la circostanza di chiedere il ricongiungimento in un Comune che, per puro caso, risulta posizionato all'interno di un ambito anziché di un altro. Per non parlare, poi, delle fattispecie nelle quali tale punteggio è stato attribuito anche al di fuori dell'ambito in cui è situato il Comune di ricongiungimento, come nel caso innanzi indicato dal quale emerge, in maniera incontrovertibile, l'erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR nella gestione della domanda di mobilità interprovinciale.

## **2. In merito alle precedenze di cui al CCNI.**

Appare opportuno anche rilevare che le precedenze di cui al CCNI 8/4/2016 sono accordate a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale in caso di comuni con più distretti in cui è domiciliato il disabile che usufruisce dei benefici di cui alla L.104/92. Orbene, poiché dai bollettini dei movimenti non è dato evincersi i presupposti di attribuzione della precedenza, diventa necessario verificare l'esattezza della detta attribuzione (che, infatti, parrebbe erronea) nei confronti dei docenti che, ad esempio, hanno avuto l'assegnazione dei diversi AMBITI PUGLIA 0021, 0022 e 0023 e, precisamente, dei seguenti docenti classe di concorso A019:

- LODDO Antonio, nato il 30/10/62, punti 18, Puglia 0021 (Fase C);
- ALBENZIO Giuseppina, nata il 20/6/71, punti 24, Puglia 0021 (Fase C);
- FIORINO Costantino Claudio, nato il 11/2/54, punti 33, Puglia 0021 (Fase C);
- LATORACCA Giovanni, nato il 23/8/71, punti 33, Puglia 0021 (Fase C);
- SANTORO Bruno Antonio, nato il 12/11/60, punti 52, Puglia 0022 (Fase C).

Ma v'è di più. La docente ZACCARO Licia Matilde (nata il 13/10/1968) risulta assegnata in sede di mobilità (Fase C) alla Provincia di Taranto – Ambito Puglia 0023, con punti 19, a quanto sembra per aver dichiarato la precedenza per accesso ai corsi per l'istruzione per adulti.

Invero, la summenzionata docente, a quanto è dato di sapere alla ricorrente, risultava iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della città di Varese con punti 14. A seguito dell'attivazione della fase C del piano assunzionale, la docente Zaccaro risulta essere stata immessa in ruolo nella provincia di Ferrara con punti 14. Orbene l'art.30 del CCNI prevede una priorità per la mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta presso i Centri territoriali che si organizzeranno nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/12 ed ai corsi serali del personale, a chi abbia maturato almeno 3 anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori. Dal punteggio della docente Zaccaro Licia Matilde risulta improbabile che la stessa abbia conseguito almeno tre anni di servizio con tale tipo di corsi.

Dal che l'ulteriore illegittimità dei movimenti.

### **3. In merito ai titoli valutabili e al loro mancato controllo .**

La L.107/15 e l'OM 241/16 nonché la normativa vigente di cui al CCNI 8/4/2016 indicano come titoli valutabili i diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post laurea attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati o corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore a 1500 ore ed attribuenti 60 CFU. Lo stesso titolo SSIS non può essere valutato né come diploma di specializzazione, né come altra abilitazione; allo stesso modo il TFA o ulteriori corsi abilitanti conseguiti con altre modalità (cfr. Tabella di valutazione dei titoli di cui al CCNI 8/4/16 e note comuni).

Appare superfluo sottolineare che, da un rapido confronto tra le graduatorie pubblicate nel 2015 all'atto di immissione in ruolo dei docenti (cd. elenco convocazioni pubblicate dall'USP Taranto in data 27/11/2015, **doc.38**) ed i punteggi pubblicati nei bollettini relativi alla mobilità il 13/8/16, le discrasie sono notevoli.

A titolo esemplificativo, per la classe di concorso A019, la docente LOPALCO Anna, nata il 18/6/63, assegnata alla provincia di Taranto- Puglia 0022, aveva 20 punti nell'avviso di convocazione all'atto di immissione in ruolo a novembre 2015, mentre nel bollettino della mobilità del 13/8/16 alla suddetta docente sono stati attribuiti 52 punti: orbene, come da 20 punti, in pochi mesi, si possa giungere 52 punti è tutto da verificare.

Da quanto detto si può solo dedurre un difetto di istruttoria, ovvero che coloro che, all'interno dell'amministrazione scolastica, avrebbero dovuto effettuare una verifica dei titoli dichiarati

dai candidati non lo abbiano fatto o lo abbiano fatto in modo erroneo, originando una situazione di totale illegittimità.

\*

**H) Sul difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione dell'ambito e degli elenchi dei trasferimenti e sul diritto di accesso agli atti.**

**1. La violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm. e del principio di trasparenza.**

L'intera procedura dei trasferimenti viola, altresì, i principi di buona fede, correttezza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità della p.a. laddove dagli elenchi dei trasferimenti e/o dall'atto di assegnazione dell'Ambito Territoriale non è dato comprendere in che modo gli uffici scolastici abbiano applicato i criteri in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità.

Invero, i destinatari dei trasferimenti non sono stati messi nelle condizioni di poter esercitare un controllo sulle operazioni svolte dall'Amministrazione.

In relazione alle 4 fasi di mobilità, in particolare, non si comprende in che modo il MIUR abbia operato nell'attribuzione dei docenti agli ambiti territoriali e se, inoltre, siano stati applicati correttamente i criteri previsti dall'art.6 e dall'Allegato 1 al CCNI.

In buona sostanza il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero gestito dal cd. "ALGORITMO", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti.

Lo stesso Ministero ha, di fatto, impedito ogni possibile conoscenza del meccanismo di funzionamento della procedura informatizzata, avendo immotivatamente disatteso perfino la formale istanza dei sindacati di accesso agli atti ex L.241/90 al fine di conoscere l'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA.

Tuttavia, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art.3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm., l'obbligo della motivazione, vale a dire l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della p.a., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i gli atti e provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11/10/2005, n.5479, doc.39).

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa che, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, *"...ha rilievo quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce in un indizio sintomaticamente rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento"* (Cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 9/10/2012, n.5257, doc.40).

Allo stato, dunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio poiché il provvedimento, ovvero l'assegnazione dell'ambito alla docente, non è motivato ed è carente del ragionamento logico giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento disposto a carico della ricorrente su una sede tanto distante.

Dunque il trasferimento dovrà essere annullato poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità.

## **2. Violazione degli artt. 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del diritto di accesso agli atti.**

Come è noto, l'art. 24 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Il successivo art. 25 ribadisce l'obbligo dell'Amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi dal regolamento adottato dall'Amministrazione medesima per i motivi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 citata.

Orbene, se le suindicate prescrizioni normative consentono, entro determinati limiti, l'accesso addirittura a documenti contenenti dati "sensibili", purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione tale possibilità di accesso deve riconoscersi con riferimento a quella documentazione contenente dati, non oggetto di particolari cautele normative, come nella fattispecie in esame.

La legge n. 241/90 statuisce, altresì, espressamente all'art. 22, comma 2, che *"L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"*. Inoltre lo stesso provvedimento legislativo ha

previsto l'obbligo per le P.A. di concludere i procedimenti amministrativi, quindi anche la richiesta di accesso agli atti, entro il termine generale di 30 gg (art. 2, co.2, L. 241/90) e comunque mai oltre i 180 gg (art. 2, co.4, L. 241/90).

Nel caso che qui ci occupa, sono trascorsi mesi dalla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente senza che quest'ultima abbia ottenuto dal Responsabile del procedimento alcuna risposta.

Tale silenzio risulta privo di ogni giustificazione e, pertanto, deve essere qualificato come illegittimo per le ragioni innanzi indicate.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto esposto non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'adozione da parte dell'Amministrazione Scolastica di tutti i provvedimenti diretti all'assegnazione di una nuova sede di servizio nell'Ambito Territoriale di Taranto o comunque ad altro Ambito alla stessa docente spettante secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria in relazione alle fasi della mobilità e al punteggio dovuto, tenuto conto del criterio di viciniorietà.

E' appena il caso di osservare come, con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute al G.O. in funzione di giudice del lavoro, la legge (art. 63, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001, nel quale è stato trasfuso l'art. 68 del D.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni) espressamente prevede che *"Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati....."*.

Al riguardo appare opportuno anche richiamare il disposto dell'art.40, comma 1, ultimo capoverso, del citato D.lgs. n. 165/01, che stabilisce *"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"* e del comma 3 *quiquies* che prevede *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*.

\*\*\*\*\*

Per quanto innanzi, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, riservando espressamente ogni diritto non ridotto nel presente ricorso,

**CHIEDE**

che l'On.Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

previa disapplicazione di ogni clausola, atto o provvedimento ostativi, siccome illegittimi e/o nulli, per i motivi e le causali di cui al presente atto,

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali;

2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Veneto 0019 con decorrenza dal 1/9/2016;

3) dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con la decorrenza dal 1/9/2016 all'Ambito Territoriale Puglia 0021, o comunque ad altro Ambito alla stessa docente spettante secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria in relazione alle fasi della mobilità e al punteggio dovuto, tenuto conto del criterio di viciniorietà;

4) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, ad adottare ogni provvedimento atto ad assegnare la ricorrente in organico ad una delle sedi dell'Ambito Territoriale Puglia 0021, o comunque ad altro Ambito alla stessa docente spettante secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria in relazione alle fasi della mobilità e al punteggio dovuto, tenuto conto del criterio di viciniorietà;

5) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio.

**In via istruttoria:**

si producono in copia i documenti richiamati nella narrativa che precede, come da indice del fascicolo di parte che si deposita;

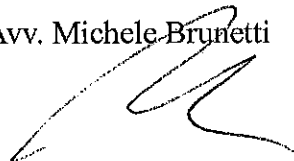
si chiede, sin d'ora, che l'Ill.mo Tribunale adito ordini al MIUR resistente l'esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nella istanza di accesso del 29/8/2016 (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ;

occorrendo, si chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate nella narrativa che precede, sub nn. da 1) a 19) premessa la locuzione "se è vero che". Si indicano a testi i sigg Saporetto Ettore e Tagliente Giuseppe, con termine per integrare o emendare la lista. Con gli stessi testi si chiede di essere abilitati alla prova contraria in ordine alle circostanze che eventualmente articolerà l'amministrazione convenuta costituendosi in giudizio.

Ai fini sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e ss.mm., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato per reddito come da dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale che si allega alla nota di iscrizione a ruolo.

Taranto, 3/1/2017

Avv. Michele Brunetti

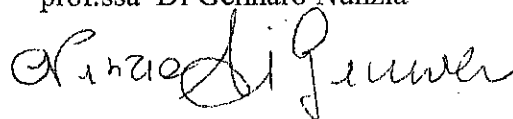
A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Michele Brunetti.

## PROCURA

Io sottoscritta prof.ssa **DI GENNARO Nunzia**, cod. fisc. DGNNNZ66H56L049E, nata a Taranto il 16/06/1966 ed ivi residente al viale Magna Grecia n.322, conferisco all'Avv. Michele BRUNETTI (cod.fisc. BRNMHL61M13E155L), con studio legale in Taranto alla via Principe Amedeo n.26, il potere di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle eventuali successive fasi di esecuzione ed impugnazione, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di proporre domande cautelari, riconvenzionali ed incidentali, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, modificare l'elezione di domicilio, nominare in sua vece altro procuratore con gli stessi poteri, con promessa di rato e valido; autorizzo, altresì, l'Avv. Michele Brunetti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, consentendo altresì che gli stessi vengano conosciuti dai collaboratori di studio, dai praticanti, dai sostituti processuali, dal personale di segreteria e da quello tecnico, amministrativo e contabile e da qualunque altro soggetto che dovesse essere incaricato per quanto necessario alla conduzione della pratica; dichiaro di aver ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art.13, dei miei diritti per come sanciti dal predetto D.Lgs. n.196/2003; eleggo domicilio ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Enrico Tonolo in San Polo 135 -30125- Venezia.

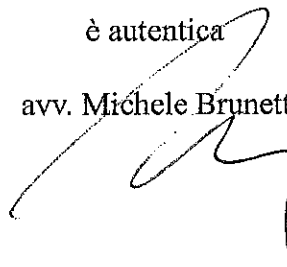
Taranto, 3/1/2017

prof.ssa Di Gennaro Nunzia



è autentica

avv. Michele Brunetti







Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

Nella causa n.46 /2017 RG

letto ricorso che precede;

visti gli artt. 415, 2° comma, e 416, 1° e 2° comma, c.p.c.

**FISSA**

Per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza di discussione  
del 22/03/2017


ad ore 12:45

Avverte il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni  
prima dell'udienza sopra indicata , e che entro lo stesso termine , a  
pena di decadenza , può proporre le proprie eccezioni ed indicare i  
mezzi di prova .

Assegna al ricorrente il termine di giorni 10 da oggi per la notifica  
del ricorso e del presente decreto .

Venezia 17/01/2017

IL Giudice  
Luigi Perina



#### UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Istante l'Avv Michele Brunetti, nella qualità di difensore e procuratore della professoressa Di Gennaro Nunzia, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso <sup>LA CORTE D'APPELLO</sup> il Tribunale di Venezia, ho notificato l'antescritto ricorso iscritto al n.46/2017 RGL del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza S. Marco n.63 – cap. 30100, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani di persona qualificate per  
**MAROTTA ANITA**  
addetta allo studio / ufficio / sede  
incaricata a r. e vers  
gli atti di not. e sezione  
Venezia, **20 GEN 2017**  
Dott. PASQUALE VISONI  
Ufficiale Giudiziario  
CORTE D'APPELLO VENEZIA

**UNEP - VENEZIA**

A/Ter P/O Gr. 407 R.G  
46/2017

**URGENTE**

Trasferte	€ 5,96
Spese Postali	€ 0,00

**TOTALE € 5,96**

(SPESE POSTALI E TRASFERTE  
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

20/01/2017

L'Ufficiale Giudiziario